

NOTIZIARIO N. 38 - 11 SETTEMBRE 2020

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Dpcm 7 settembre 2020: misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 pag. 3
- ◆ Covid-19 e lavoratrici e lavoratori "fragili": chiarimenti dei Ministeri del Lavoro e della Salute. pag. 4

CREDITO E FINANZA

WEBINAR DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER IMPRENDITRICI

Ciclo di incontri

SECONDO APPUNTAMENTO

"Come interpretare oggi un bilancio"

Venerdì 18 settembre 2020 – ore 15

Intervengono:

Alice Borsetto - Confimi Apindustria Vicenza

Margherita Monti - Presidente Ordine commercialisti Vicenza





pag. 11

FORMAZIONE



- ◆ Formazione tecnica superiore: Tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC. pag.13

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆  «Decreto agosto» - liberalità erogate in natura: per il solo anno 2020, elevato (da € 258,23) a € 516,46 l'importo escluso dal reddito di lavoro. pag. 15
- ◆  Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici (Art. 5 del Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111). pag. 16
- ◆ Referendum costituzionale ed elezioni del 20 e del 21 settembre 2020. pag. 18
- ◆ Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali: ulteriori indicazioni INPS. pag. 20
- ◆ Sistema pubblico di identità digitale e servizi on-line del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: accessibili solo col sistema di autenticazione "Spid" dal 15 novembre 2020. pag. 24

OGGETTO: **DPCM 7 SETTEMBRE 2020**
MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19

Con il D.P.C.M. 7 settembre 2020 – pubblicato lo stesso giorno nella “Gazzetta Ufficiale” n. 222 - sono state prorogate fino al 7 ottobre p.v. le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel D.P.C.M. 7 agosto 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 36/2020).

Nonostante la risalita del numero dei contagi imponga molta prudenza, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ribadito che non ci sarà più alcun lockdown generalizzato, e infatti il-decreto 07/09/20 non introduce nuove restrizioni anche se, come previsto, non ci sarà nemmeno un allentamento delle misure preesistenti.

Restano pertanto in vigore l'obbligo di utilizzo delle mascherine al chiuso, così come all'aperto qualora non possa essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero e tutte le prescrizioni previste dai Protocolli di Sicurezza per le attività economico-produttive. Viene inoltre confermata anche la validità dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, la quale, salvo casi particolari, obbliga coloro che nei 14 giorni antecedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna a sottoporsi al tampone.

Il testo completo del D.P.C.M. 7 settembre 2020 e i relativi allegati sono consultabili ai seguenti links:

- http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200907_txt.pdf
- http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200907_Allegati.pdf

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

OGGETTO: **COVID-19 E LAVORATRICI E LAVORATORI “FRAGILI”**
CHIARIMENTI DEI MINISTERI DEL LAVORO E DELLA SALUTE

Con l’acclusa circolare 4 settembre 2020, n. 13, i ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute hanno chiarito il concetto di “fragilità”, richiamato dalla vigente normativa di contrasto al diffondersi del virus Covid-19 e collegato a una serie di adempimenti di tutela e salvaguardia nei confronti dei lavoratori che si trovano in tale condizione, in primo luogo la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate e specifiche misure di sorveglianza sanitaria.

Per i citati dicasteri - giova evidenziarlo - il presupposto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (a mero titolo esemplificativo: malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto; con specifico riferimento all’età, inoltre, chiariscono che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle relative fasce lavorative.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
SANITARIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- UFFICIO PER LE POLITICHE IN
FAVORE DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ
- DIPARTIMENTO FUNZIONE
PUBBLICA
- DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE
CIVILE

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI

MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA DIFESA
ISPETTORATO GENERALE DELLA
SANITÀ MILITARE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI)

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA'
MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA
INAIL

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL
MEDICO COMPETENTE E D'AZIENDA

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DEL
LAVORO

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI
ITALIANI

COMANDO CARABINIERI TUTELA
DELLA SALUTE – NAS

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE
POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
POVERTÀ (INMP)

CONFINDUSTRIA
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFAPI
TRENITALIA

UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

CONFAGRICOLTURA

UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTERO
DELLA SALUTE

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE
CIVILE – ENAC

REGIONE VENETO – ASSESSORATO
ALLA SANITÀ
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE
COORDINAMENTO INTERREGIONALE
DELLA PREVENZIONE

Oggetto: Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”.
Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

1. Premessa

Con le indicazioni operative in oggetto, la scrivente Direzione Generale della prevenzione sanitaria ha inteso soffermarsi sul ruolo del medico competente, in particolare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rilevando l'opportunità che lo stesso, nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, andasse a supportare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* del 24 aprile 2020¹, e quindi in ossequio a quanto previsto dall'articolo 28 riguardo alla valutazione dei rischi, nello specifico per quanto concerne l'integrazione del DVR.

Nell'attuale fase, continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria, in particolare in riferimento alla opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio da SARS-CoV-2 rispetto alle singole realtà produttive, tenendo conto dei dati sull'andamento epidemiologico nel relativo contesto territoriale.

¹ <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf>

2. Contesto normativo di riferimento

Nello spirito dell'approccio integrato tra le figure della prevenzione delineato dal citato decreto legislativo n. 81/2008, fermi restando gli strumenti approntati durante la fase emergenziale, resta fondamentale il quadro normativo di riferimento di settore, e in particolare:

- l'art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), recante *Accertamenti sanitari*, ai sensi del quale: *“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”*;

- le disposizioni di cui alla sezione V del Capo III - *Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro* del decreto legislativo n. 81/2008, e, in particolare, l'articolo 41.

Tali norme delineano gli strumenti di sorveglianza sanitaria fondamentali anche per il miglioramento continuo e il mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure di contenimento, integrando anche un valido sistema di verifica della presenza di condizioni di fragilità del lavoratore/della lavoratrice dipendente, demandando al medico competente e ai servizi ispettivi degli enti pubblici e degli istituti specializzati l'accertamento della idoneità del lavoratore/della lavoratrice all'espletamento della mansione.

3. Lavoratori e lavoratrici fragili

3.1 Concetto di fragilità

In merito alle **“situazioni di particolare fragilità”** rilevate dal *Protocollo condiviso* del 24 aprile 2020 citato in *Premessa*, le *“Indicazioni operative”* del Ministero della salute del 29 aprile 2020² sottolineavano l'opportunità che il medico competente fosse coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di **fragilità**, raccomandando di porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. All'epoca, in merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevavano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché in presenza di co-morbilità tali da caratterizzare una condizione di maggiore rischio, come riportato nel *Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'OCDC n. 630 del 2020, e pubblicato dall'INAIL in data 23 aprile 2020.

I dati epidemiologici recenti hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la gravità e l'esito della patologia.

Nello specifico, i dati più consolidati prodotti dal sistema di sorveglianza epidemiologica gestito dall'Istituto Superiore di Sanità nonché quelli derivanti dall'analisi secondaria sulle cartelle sanitarie dei pazienti deceduti, hanno messo in evidenza i seguenti aspetti:

- il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non è significativamente differente nelle differenti fasce di età lavorativa;

² CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE “Indicazioni operative ECC.” del 29 aprile 2020, N. 14915

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73956&parte=1%20&serie=null>

- il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbidità e precisamente: il 13,9% presentava una patologia, il 20,4% due patologie, il 61,8% presentava tre o più patologie;
- le patologie più frequenti erano rappresentate da malattie cronico-degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche;
- l'andamento crescente dell'incidenza della mortalità all'aumentare dell'età è correlabile alla prevalenza maggiore di tali patologie nelle fasce più elevate dell'età lavorativa;
- in aggiunta alle patologie sopra indicate, sono state riscontrate comorbidità di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, non necessariamente correlabili all'aumentare dell'età.

Tali evidenze sono coerenti con la letteratura scientifica prevalente e con i pronunciamenti di alcune tra le più importanti Agenzie regolatorie internazionali.

Il **concetto di fragilità** va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Peraltro, se quale parametro venisse individuata la sola età, non sarebbe necessaria una valutazione medica per accertare la condizione di fragilità: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, **la "maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggior rischio.**

Tale evoluzione delle evidenze in tema di fragilità in caso di possibili infezioni da SARS-CoV-2 è stata altresì recepita nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020³, pubblicato a cura di ISS, INAIL, Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto e la Fondazione Bruno Kessler, e approvato dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. Atti n. 108/CU del 28 agosto 2020).

3.2 Indicazioni operative

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).

Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente.

Anche nella ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (ad es., in alcuni casi, le scuole), dovrà essere assicurata al lavoratore/alla lavoratrice la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico.

In quest'ultimo caso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della

³http://www.google.com/url?sa=t&rlzj8q=&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjKvLP6nc3rAhWlQkfAHRz2DwCQFjABgQIABAB&url=http://www.regioni.it/2Fdownload/2Fnews/2FG17799F2F&usq_AQwVawOS2G0g1Pki1g4EXh-1K6m

legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
- le Aziende sanitarie locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

I predetti enti si conformeranno alle indicazioni operative di cui alla presente circolare.

3.3 Contenuti del giudizio medico-legale

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative all'integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del *Protocollo condiviso* del 24 aprile 2020.

All'esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

4. Istanze ex art. 83 del decreto legge n. 34 del 2020 pendenti al 31.07.2020

L'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto - fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale - la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati per i "*lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità*".

Il medesimo articolo ha altresì previsto, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente (ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008), che "[...] *ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale [...] può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, [...]*".

Il sopraggiunto decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*" non ha prorogato quanto disposto dall'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; la predetta disposizione cessa, pertanto, di produrre effetti dal 1° agosto 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 4, del menzionato decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83.

Allo stato, in ragione dei mutamenti del quadro normativo, le visite mediche richieste dai lavoratori e dalle lavoratrici entro il 31 luglio 2020, ai sensi del menzionato articolo 83 saranno regolarmente svolte sulla base delle indicazioni operative illustrate nella presente circolare e secondo la disciplina speciale di cui al citato disposto normativo. Inoltre, l'accertamento medico-legale sulla idoneità alla mansione sarà svolto secondo i criteri indicati al paragrafo 3.

M

5. Modalità di espletamento delle visite

Nell'attuale fase, si ritiene opportuno tendere al completo – seppur graduale – ripristino delle visite mediche previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

È comunque opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d'aria e che permetta un'adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà continuare ad essere organizzata in modo tale da evitare l'assembramento, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa: un'adeguata informativa deve essere preventivamente impartita ai lavoratori e alle lavoratrici, affinché non si presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

In linea generale, possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico incaricato, anche in relazione all'andamento epidemiologico territoriale:

- la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008);
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008).

Andrebbe altresì valutata con cautela l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 e i controlli di cui all'articolo 15 legge n. 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con adeguati dispositivi di protezione.

Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

Dott. Romolo de Camillis



Firmato digitalmente da DE CAMILLIS
ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Il Direttore Generale
della prevenzione sanitaria

Prof. Giovanni Rezza



OGGETTO: **CREDITO E FINANZA | CICLO DI INCONTRI IN WEBINAR**
SETTEMBRE – OTTOBRE 2020

Ricordiamo il ciclo di incontri in modalità WEBINAR organizzato dal [Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria](#) sul tema del **credito e finanza**.

Il progetto prevede la realizzazione di incontri della durata di circa un'ora che si svolgeranno sulla piattaforma 'Google Meet' dal 9 settembre al 26 ottobre (calendario e programma a seguire).

La partecipazione ai webinar è **gratuita**.

Per informazioni e richieste di partecipazione contattare l'Ufficio Comunicazione e Sviluppo:
Benedetta Ceccarelli - Tel. 0544.280216 - ceccarelli@confimiromagna.it.



CREDITO E FINANZA

WEBINAR DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER IMPRENDITRICI

PROGETTO DI CONFIMI INDUSTRIA DONNE IMPRENDITRICI
SESSIONI FORMATIVE DI 45 MINUTI - SEGUE MOMENTO Q&A



9 SETTEMBRE 2020 - ORE 11

IL MOL

RACHELE MORINI - CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
VINCENZO MORELLI - DOTTORE COMMERCIALISTA;
PUBBLICISTA IPSOA



13 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30

**FACTOR & INVOICE TRADING. NUOVE
MODALITÀ DI SOSTEGNO PER L'IMPRESA**
FEDERICA MIRANDOLA - CONFIMI APINDUSTRIA
VERONA

ANDREA FERRETTI - PROFESSORE
ASSIFACT - SOCIETÀ ITALIANA PER IL FACTORING



18 SETTEMBRE 2020 - ORE 15

COME INTERPRETARE OGGI UN BILANCIO

ALICE BORSETTO - CONFIMI APINDUSTRIA VICENZA
MARGHERITA MONTI - PRESIDENTE ORDINE
COMMERCIALISTI VICENZA



21 OTTOBRE 2020 - ORE 17

**LA FINANZA AL SERVIZIO DELLE IMPRESE.
I NUMERI COME STRUMENTI FINANZIARI**
HELLA S. COLLEONI ZANETTI - CONFIMI INDUSTRIA
PIEMONTE

LUISA SANTOPIETRO - DOTTORE COMMERCIALISTA



25 SETTEMBRE 2020 - ORE 12

"DSCR" COS'È E COME FUNZIONA

MANUELA ALOISI - CONFIMI INDUSTRIA LBT
DEBORAH RIGHETTI - COMMERCIALISTA; VICE PRES.
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI.



26 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30

LA CONCESSIONE DEL CREDITO IN ALBANIA
KOZETA KACAJ - CONFIMI INDUSTRIA ALBANIA
ELTON BELBA BRANCH - MANAGER ABI BANK



28 SETTEMBRE 2020 - ORE 17:30

**LIQUIDITÀ, CREDITO E SOLVIBILITÀ
D'IMPRESA. IL MERITO CREDITIZIO**

ROSA SOLIMENO - CONFIMI INDUSTRIA BASILICATA
ELVIRA RUOCCO - RESP. COM. BANCA DEL CILENTO



8 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30

**TUTELA DEL CREDITO COMMERCIALE,
ELEMENTI DI FACILITAZIONE ALL'ACCESSO
AL CREDITO.**

PAOLA MARRAS - CONFIMI INDUSTRIA MB
VALENTINA D'ANIELLO - TEAM MKT EULER HERMES
FRANCO GORETTI - CONSIGLIERE MB

confimiindustria
Gruppo Donne Imprenditrici



ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE OFFERTA FORMATIVA 2020/2021

Tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC Ravenna

Specializzazione tecnica nazionale	Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
Descrizione del profilo	Il tecnico per l'automazione industriale possiede competenze che sono sintesi di quelle proprie dei settori meccanico, elettrico, elettronico ed informatico. La preparazione culturale di base e la formazione tecnico-scientifica gli consentono di intervenire sia in fase di progettazione che di gestione diretta di macchine ed impianti automatizzati, così come di verificare la conformità del prodotto rispetto agli standard attesi, intervenendo, in caso di anomalie, con correttivi nella produzione e/o nella progettazione. La capacità di operare con le diverse tecnologie dell'automazione industriale e la flessibilità dei ruoli ricoperti consentono la possibilità di impiego in settori organizzativi e produttivi diversificati.
Contenuti del percorso	Accoglienza ed orientamento, sicurezza sul lavoro, diritto e doveri dei lavoratori, organizzazione aziendale, lingua inglese, elementi di algebra e studi di funzione, elementi di informatica industriale, elementi di disegno meccanico e progettazione assistita, elettronica ed elettrotecnica di base, trasduttori e dispositivi di comando, motion control, controllori programmabili ed interfacciamento ai sistemi flessibili di produzione, robotica industriale, malfunzionamento HD e SW, progettazione elettrica, oleodinamica e pneumatica, HMI, visita guidata transnazionalità.
Sede di svolgimento	Ravenna, Via Maestri del Lavoro 42/F, Fornace Zarattini, presso Sviluppo PMI Srl Ravenna, Via Umago 18, presso Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari
Durata e periodo di svolgimento	800 ore di cui 240 di stage Ottobre 2020 – luglio 2021
Numero partecipanti	20
Attestato rilasciato	Al termine del percorso, previo superamento dell'esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
Destinatari e requisiti d'accesso	Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (Operatore meccanico, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto). Inoltre, possono accedere anche persone che non sono in possesso del diploma, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.



	<p>I partecipanti devono dimostrare di possedere le seguenti conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico professionali:</p> <p>Competenze di Base: conoscenza della lingua inglese livello A2; conoscenza sull'utilizzo del pc sulla gestione dei software applicativi più tradizionali; Conoscenza del disegno tecnico CAD-AUTOCAD.</p> <p>Competenze Tecnico-Professionali: basi di elettronica ed elettrotecnica; basi di componentistica meccanica.</p> <p>Competenze Trasversali: capacità comunicative; capacità di lavoro in team; capacità di problem solving.</p>
Data iscrizione	Entro il 16/10/2020
Criteri di selezione	<p>L'ammissione alla selezione verrà effettuata sulla verifica dei requisiti formali e sostanziali di accesso sopra indicati. I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione, (CV). I requisiti di base e tecnico-professionali verranno valutati mediante la somministrazione di test. Il superamento dei test porterà alla fase di selezione vera e propria dove verranno sondate anche le competenze trasversali tramite una prova di gruppo ed un colloquio individuale motivazionale. La valutazione complessiva delle prove produrrà una graduatoria finale che verrà utilizzata per individuare i 20 partecipanti ammessi al corso. In caso di ritiro di alcuni di essi si seguirà l'ordine di punteggio della graduatoria. In caso di ritiro di alcuni di essi si seguirà l'ordine di punteggio della graduatoria. In base agli esiti della graduatoria si attribuirà un punteggio aggiuntivo (5 punti) per le persone non occupate, salvo comunque aver raggiunto il punteggio minimo di 60/100 sugli altri requisiti.</p>
Ente di formazione	Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/f, 48124 Fornace Zarattini (Ravenna)
Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso	
Scuola capofila Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari – Via Umago 18, Ravenna	
Imprese: Alpi Spa, ATI Mariani Srl, Baraghini compressori Srl, Biesse sistemi Srl, C&C group Srl, Cemi Spa, Cogeim Srl, Euro Company Srl, Farmo Res Srl, Fratelli Righini Srl, I.P.M. Srl, Minipan Srl, Righini meccanica Srl, Nordelettrica impianti Srl, Prima folder Srl, QB studio Srl, Sica Spa, Simmetria Sas.	
Università Alma Mater Studiorum - Scuola di ingegneria e architettura, Bologna	
Contatti	Referente: Tiziana Coppi Pieri e Sofia Venturi Tel. 0544280280 E-mail: formazione@sviluppopmi.com Sito Web: www.sviluppopmi.com
Riferimenti	Operazione Rif. PA 2020-14431/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 927 del 28/07/2020, cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO: **«DECRETO AGOSTO»
LIBERALITÀ EROGATE IN NATURA
PER IL SOLO ANNO 2020, ELEVATO (DA € 258,23) A € 516,46 L'IMPORTO
ESCLUSO DAL REDDITO DI LAVORO**

L'art. 112 del decreto-legge 14/08/20, n. 104, in vigore dal 15 agosto scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37 e n. 36 del 2020), ha disposto che, **limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito**, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/86, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), **è elevato a euro 516,46.**

Giova rammentare che il menzionato art. 51, comma 3 - nella versione vigente fino al 14 agosto 2020 e in quella che, se non ci saranno ulteriori novità legislative, tornerà a esserlo dal prossimo 1 gennaio 2021 -, esclude dalla formazione del reddito di lavoro il valore (*) dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta (1 gennaio-31 dicembre), a € 258,23; qualora tale valore fosse infatti maggiore, sarebbe interamente soggetto a imposte e contributi (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2019, nel quale sono stati pubblicati anche i fac-simile utilizzabili dai datori di lavoro interessati).

La liberalità erogata *“sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi”* è esclusa dal reddito anche se viene:

- attribuita a un solo lavoratore;
- concessa non in occasione di festività o ricorrenze e non alla generalità dei dipendenti o a loro categorie (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2008).

(*) *“Per valore (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore” (art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986).”*

OGGETTO: **LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTATTI SCOLASTICI (ART. 5 DEL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2020, N. 111)**

L'art. 5 del decreto-legge 08/09/2020, n. 111 ^(*) – in vigore dal 9 settembre scorso, ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 223 – prevede che, **in caso di quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, «disposta dal “Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente” a seguito di contatto verificatosi all'interno**

(*) ART. 5 DEL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2020, N. 111

LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTATTI SCOLASTICI

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Per i giorni in cui un genitore fruito di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruito di alcuna delle predette misure.

5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

del plesso scolastico», il genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione in **modalità agile**^(**) per tutto o parte del corrispondente periodo.

Nelle sole **ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può fruire di un "congedo straordinario"** e, quindi, astenersi dal lavoro per tutta la durata della quarantena del figlio o per parte di essa; durante tale periodo di assenza – coperto da contribuzione figurativa –, in luogo della retribuzione è riconosciuta un'indennità pari al 50 % della stessa, calcolata secondo quanto previsto per il "congedo di maternità" di cui art. 23 del d.lgs. n. 151/2001 "a eccezione del comma 2 del medesimo articolo"^(***).

Per le giornate in cui un genitore userà una delle citate misure - ovvero svolgerà, anche ad altro titolo, le proprie mansioni in modalità agile o non presterà alcuna attività lavorativa -, l'altro non potrà chiedere di fruirne.

Il lavoro agile e il congedo previsti dall'art. 5 del d.l. n. 111/2020 possono essere riconosciuti:

- per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020;
- nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno in corso: l'INPS provvederà al suo monitoraggio e, qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

^(**) Al fine "di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", la legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto e disciplinato il "lavoro agile" (cd smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

^(***)

**ART. 23 DEL D.LGS. N. 151/2001
CALCOLO DELL'INDENNITÀ**

1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

omissis

OGGETTO: **REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI DEL 20 E DEL 21 SETTEMBRE 2020 LAVORATORI DIPENDENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI PRESSO I SEGGI**

Circa le votazioni per il referendum costituzionale e per le elezioni - in provincia di Ravenna, quelle Amministrative a Faenza - che si terranno domenica 20 (dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e lunedì 21 settembre 2020 (dalle ore 07:00 alle ore 15:00), si ritiene utile riepilogare la normativa applicabile ai lavoratori dipendenti impegnati nelle relative operazioni.

Ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 361/1957 – interpretato in modo autentico dall'art. 1 della legge n. 69/1992 –, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (nominati presidente, segretario, scrutatore di seggio ovvero rappresentante di lista o di gruppo) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi in tale periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Il dipendente ha diritto, per i giorni occupati nello svolgimento di operazioni elettorali, alla normale retribuzione ovvero ai riposi compensativi, a seconda che si tratti o meno di giorni lavorativi.

Il datore di lavoro, quindi, ha la possibilità di scegliere uno tra i due seguenti trattamenti:

- 1) pagamento della retribuzione relativa a tutte le giornate in cui si sono svolte le operazioni elettorali;
- 2) riposo compensativo retribuito per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (oltre, ovviamente, alla retribuzione relativa ai giorni lavorativi).

Pertanto, il lavoratore che parteciperà alle operazioni elettorali – da sabato 19 (per l'allestimento del seggio) a lunedì 21 settembre – beneficerà, qualora il suo orario settimanale di lavoro sia articolato da lunedì a venerdì:

- a) delle indennità corrispostegli dallo Stato;
- b) della normale retribuzione relativa al lunedì;
- c) di due giorni di riposo compensativo a fronte dell'attività prestata ai seggi il sabato e la domenica; oppure, in alternativa, di quote di retribuzione relative alle giornate del sabato e della domenica.

Il conteggio dei giorni di assenza sarà effettuato sulla base di adeguata documentazione presentata dal lavoratore.

Il dipendente deve anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata al seggio e successivamente esibirne la copia firmata dal suo Presidente, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza e il suo orario di chiusura.

I lavoratori che devono recarsi a votare in comuni diversi da quello del luogo di lavoro, possono ottenere permessi non retribuiti per lo specifico scopo.

La giurisprudenza di merito - giova evidenziarlo - ha affermato il principio per il quale l'unità di misura adottata dal legislatore per indicare l'estensione del **beneficio concesso** debba essere necessariamente il giorno e pertanto **non possa frazionarsi (a mezzogiornate o a ore) il periodo da considerarsi rilevante ai fini della sua concessione**: principio che troverebbe giustificazione in un equo bilanciamento tra l'impegno richiesto durante le operazioni di voto e le operazioni di spoglio (sentenze del Tribunale di Torino 29 marzo 1999 e della Pretura di Torino 2 settembre 1994).

OGGETTO: **RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI**
ULTERIORI INDICAZIONI INPS

Con il messaggio 20/07/20, n. 2871 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 del 22 luglio 2020), l'INPS ha illustrato le modalità con cui è possibile effettuare, in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sospesi ai sensi dei d.l. 02/03/2020, n. 9 (abrogato dalla legge 24/04/20, n. 27), 17/03/2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27), 08/04/2020, n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5/06/2020, n. 40), e 19/05/2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77).

L'art. 97 del decreto-legge 14/08/2020, n. 104 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37 del 4 settembre 2020) ha introdotto, in alternativa alle menzionate disposizioni normative, un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi; ha infatti previsto la possibilità per i contribuenti di effettuarli col beneficio della seguente, diversa modulazione dell'adempimento rateale:

- per il 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione o con un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro il 16 settembre 2020;
- la restante somma, pari al rimanente 50% del dovuto, può essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, con un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima entro il 16 gennaio 2021.

Di conseguenza l'INPS:

- con il messaggio n. 3274 del 9 settembre scorso, oltre a confermare che *“non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”*, ha fornito le indicazioni sotto riportate per adempiere al **versamento dell'importo pari al 50%** delle somme oggetto di sospensione qualora si intenda effettuare il pagamento **in modalità rateale** (la prima delle quali da corrispondere entro il 16 settembre 2020; le ulteriori non oltre il giorno 16 di ciascun mese successivo);

(*) ART. 97 DEL D.L. N. 104/2020

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

- prossimamente, diramerà le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% del dovuto, la cui prima rata sarà da versare entro il 16 gennaio 2021.

Per i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame è comunque confermata la possibilità di effettuare il versamento dell'intero importo entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o, senza aggravio di sanzioni e interessi, in 4 rate mensili di uguale importo.

1. Aziende con dipendenti, artigiani e commercianti, e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Nel paragrafo 2.4 del messaggio INPS n. 2871/2020 (*CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 66-67, N.d.R.*) sono riportate le indicazioni per la trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione per aziende con dipendenti, artigiani e commercianti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Il servizio, disponibile nel sito internet dell'INPS, contenente il format da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19".

1.1 Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto n. 335/1995

Le aziende con dipendenti e i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che intendano avvalersi della rateazione di cui all'art. 97 del d.l. n. 104/2020, devono continuare a utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020 indicando gli **importi totali** oggetto di sospensione.

Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio.

1.2 Artigiani e commercianti

Per l'individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame si richiama integralmente quanto indicato al paragrafo 2.2 della circolare INPS n. 59/2020 (*CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2020, pagine 76-77, N.d.R.*).

Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di cui all'art. 97 del d.l. n. 104/2020, i contribuenti devono continuare a utilizzare il format di cui al messaggio INPS n. 2871/2020.

Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita *codeline* visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa –

Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

2. Aziende agricole assuntrici di manodopera

Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati attribuiti specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.

Secondo le indicazioni contenute nel messaggio INPS n. 2871/2020, le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:

- 7H - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
- 7L - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” (cfr. la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
- 7Q - “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”, attribuito su istanza del contribuente destinatario della sospensione, riceveranno, in prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l'indicazione dell'importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline).

Considerato che l'art. 97 del d.l. n. 104/2020 ha introdotto un'ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, a integrazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.5 del messaggio INPS n. 2871/2020 (*CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagina 67-69, N.d.R.*), le aziende che intendono avvalersi della nuova modalità di versamento rateale potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un'unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima *codeline*.

Il versamento della prima rata entro il 16 settembre indicherà, pertanto, la volontà del contribuente, avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale.

3. Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Nei periodi oggetto di sospensione non sono state previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame.

4. Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che intendano avvalersi della rateazione prevista dall'art. 97 del d.l. n. 104/2020, dovranno compilare l'elemento <AltriImportiDovuti_Z2> dell'Uniemens Lista PosPA, secondo le modalità illustrate dall'INPS con la circolare n. 37/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2020, N.d.R.) e il messaggio n. 1692/2020 (disponibile al link <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%201692%20del%2021-04-2020.htm>, N.d.R.); in particolare, su Anno\ Mese di riferimento deve essere indicato il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi trattenuti. Il valore da indicare nell'elemento <ImportoDovuto> sarà quello della singola rata, che potrà essere relativa alla restituzione del cinquanta per cento ovvero del cento per cento dell'importo totale sospeso.

Per quanto attiene al codice F24 e alle modalità di compilazione dello stesso da utilizzare per il versamento, si richiamano le indicazioni del messaggio INPS n. 2871/2020.

Qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione dell'elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, già inviato per <TipoEvento> pari a 002, sarà possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.

5. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto

Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 11, del d.l. 9/10/1989, n. 338, la cui sospensione è stata disposta dall'art. 8 del d.l. n. 9/2020, dall'art. 61 del d.l. n. 18/2020, dall'art. 62, comma 2, del d.l. n. 18/2020, dall'art. 18 del d.l. n. 23/2020 e dall'art. 78, comma 2-quinquiesdecies, del d.l. n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.

Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza autorizzato dall'INPS e il cui versamento è stato sospeso a seguito delle citate disposizioni legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.

OGGETTO: **SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE E SERVIZI ON-LINE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ACCESSIBILI SOLO COL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE "SPID" DAL 15 NOVEMBRE 2020**

Con l'acclusa circolare 1 settembre 2020, n. 2721, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto lo "switch-off" (ossia lo spegnimento, la dismissione) delle credenziali "cliclavoro" utilizzate per l'accesso ai servizi digitali messi a disposizione dal dicastero, in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Considerata l'"*esigenza di accelerare sulla trasformazione del digitale dell'intero Paese e sulla possibilità di erogare servizi telematici accessibili ai più*", messa in luce dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e tenuto conto che "***dal 28 febbraio 2021 SPID diventerà l'unico sistema strumento per accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione***", il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha:

- deciso di passare allo **SPID come unico sistema di autenticazione** (cd "SPID-Only"): questo, infatti, consente agli utenti di interagire con l'intero sistema pubblico e con i soggetti privati che vi aderiscono;
- individuato il **15 novembre 2020** come **data a partire dalla quale non sarà più possibile accedere ai suoi servizi digitali** (es., cliclavoro, dimissioni telematiche ecc.) **con l'utilizzo di strumenti diversi di autenticazione (user ID e password e PIN Inps)**.



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- Ministro dell'Innovazione tecnologica e digitalizzazione
Dipartimento per la trasformazione digitale
- Ministro per la Pubblica Amministrazione
Dipartimento della funzione pubblica
All'Ispettorato Nazionale del Lavoro
All'agenzia Nazionale delle Politiche attive del lavoro
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Alle Organizzazioni datoriali
All'Ordine dei Consulenti del lavoro
All'Anci
Alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province di Trento e Bolzano
All'INPS
All'Inail
Ad Assosoftware

LORO SEDI

Oggetto: Avviamento del Sistema Pubblico di Identità - SPID

Con la presente circolare si comunica lo switch-off delle credenziali "cliclavoro" utilizzate per l'accesso ai servizi digitali messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza un proprio sistema di accreditamento delle credenziali di accesso ai servizi on line e telematici, costituito da una user ID e password che consente a cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e intermediari di usufruire direttamente dei servizi loro dedicati.

Grazie a queste credenziali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha implementato, fin dal 2008 con il Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie, una politica di piena telematizzazione dei servizi offerti, che è proseguita negli anni attraverso innovazioni e razionalizzazione anche delle piattaforme tecnologiche di erogazione dei servizi telematici, prime fra tutte cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) e servizi lavoro (www.servizi.lavoro.gov.it), il cui accesso era consentito anche con altri strumenti di autenticazione proprietari - il PIN INPS e il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) entrambi inseriti nei propri sistemi informatici fin dal 2016 con l'avviamento del sistema delle Dimissioni Telematiche, ovvero prevedendo SPID come unico sistema di autenticazione, come nel caso del Sistema informativo del Reddito di Cittadinanza. Tutto questo all'interno di un più ampio percorso di trasformazione digitale dell'Amministrazione che sfrutta appieno le nuove opportunità

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei sistemi informativi,
dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati
e della comunicazione

Segreteria Direzione generale
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel 06 4683 4800

pec: dginnovazione.pec@pec.lavoro.gov.it
dginnovazione@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

offerte dalle tecnologie e dai dispositivi mobili, che aumentano il livello di interattività con gli utenti: è ancora una volta il caso del sistema delle dimissioni volontarie, in cui i tre strumenti di autenticazione - PIN Inps, user ID e password e SPID - sono stati integrati in un APP mobile fin dal 2016.

Questa continua evoluzione digitale aveva convinto l'amministrazione a transitare verso un unico sistema di autenticazione - SPID - nei primi mesi dell'anno in corso ma il sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica ne ha impedito l'avviamento in esercizio, già previsto per il 15 marzo 2020.

Purtuttavia, proprio l'emergenza ha messo in luce l'esigenza di accelerare sulla trasformazione digitale dell'intero Paese e sulla possibilità di erogare servizi telematici accessibili ai più, come recentemente confermato dal DL 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni") che all'articolo 24 stabilisce che lo SPID di livello idoneo a garantire un significato livello di sicurezza in quanto *“attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.”*

Basterà quindi SPID per identificarsi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, dal combinato disposto con la lettura delle modifiche del Codice dell'Amministrazione Digitale previste dal medesimo decreto legge, l'identità digitale si applica a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione chiamata di fatto a dismettere le proprie credenziali per l'accesso ai servizi on line, in quanto a partire dal 28 febbraio 2021 SPID diventerà l'unico strumento per accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione, assumendo così un ruolo centrale nella semplificazione procedurale del rapporto tra cittadini e Stato e nella partecipazione digitale dei cittadini e delle istituzioni.

Per tutti questi motivi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende passare a SPID come unico strumento di autenticazione – c.d. “SPID-Only” – in considerazione dei vantaggi che la soluzione offre: esso infatti consente agli utenti (cittadini, pubbliche amministrazioni, imprese, intermediari) di interagire non solo con il Ministero del lavoro ma anche con l'intero sistema pubblico e con i soggetti privati che aderiscono e costituendo di fatto un sistema aperto agli sviluppi europei.

Infatti, l'identità digitale SPID (con credenziali di livello 2 o 3) può essere usata per l'accesso ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell'Unione Europea, ponendo così l'amministrazione in regola con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS) secondo il quale tutte le pubbliche amministrazioni che rendono accessibili i propri servizi online con credenziali SPID di livello 2 o 3), hanno l'obbligo di rendere accessibili detti servizi anche con gli strumenti di autenticazione notificati dagli altri Stati membri.

Restano fuori solo quegli Stati stranieri che non adottano le regole eIDAS e per i quali l'accesso ai servizi digitali sarà garantito tramite credenziali rilasciate dall'Help Desk del Ministero previo riconoscimento tramite documento d'identità emesso nello Stato di appartenenza ovvero passaporto in corso di validità.

Ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato un confronto sul tema con il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e l'INPS, all'esito del quale è stato concordato di passare a SPID come unico strumento di autenticazione, individuando la data del **15 novembre 2020** come data a partire dalla quale non sarà più possibile accedere ai servizi digitali del Ministero utilizzando strumenti di autenticazione diversi (user ID e password e PIN Inps). Tale data è risultata congrua in considerazione: delle attività già effettuate per il previsto avvio del 15 marzo 2020; del fatto che tutti gli intermediari sono già in possesso di SPID (già unico strumento di accesso ai servizi Inps); del completamento delle attività di adeguamento tecnologico di alcuni sistemi informatici in uso ai servizi sociali; dell'adeguamento tecnologico necessario a consentire l'accesso attraverso sistemi di autenticazione diversi per i Paesi stranieri che non adottano eIDAS.

Per consentire la massima informazione a tutta l'utenza interessata, il Ministero avvierà una capillare campagna di comunicazione per informare i cittadini dell'evoluzione in atto, utilizzando tutti i canali di cui dispone. In particolare, le modalità e i termini del passaggio a "SPID only" saranno resi noti sul sito istituzionale e sui portali di servizio, sui social network, attraverso la predisposizione di uno spot specifico che sarà veicolato anche sulle reti RAI e sui videowall presenti nelle sedi ministeriali, nonché attraverso la partecipazione dei responsabili del Ministero a trasmissioni di divulgazione, anche scientifica, della RAI.

L'avviamento sarà poi supportato da strumenti digitali - UrpOnline - e di assistenza a supporto di tutti coloro che avranno quesiti da porre e informazioni da chiedere.

Le amministrazioni in indirizzo vorranno diffondere la presente nota a tutti gli uffici di riferimento dalle stesse coordinate e in ogni caso la presente sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero - www.lavoro.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Grazia Strano

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", e s.m.l.